

ORE ECCEDENTI E PRECARI, LA NOTA CONTRADDICE IL CONTRATTO

Il Ministero dell'Istruzione ha emanato una nota con la quale assegna le ore eccedenti ai docenti di ruolo prima delle assunzioni dei supplenti annuali. Il contratto sulla mobilità annuale, invece, dice il contrario: prima i supplenti e dopo l'assegnazione delle ore eccedenti.

di Adalberto Reggiani, da La Tecnica della Scuola del 30/6/2004

La nota ministeriale è del 25 giugno (Prot. n. 1383/DIP/UO4). Il dispositivo prevede che i docenti di lingua che perdono ore debbano necessariamente completare con ore residue. Fin qui tutto normale.

Il problema viene dopo: "Successivamente" recita il provvedimento "le ore ancora disponibili potranno essere assegnate come ore aggiuntive di insegnamento in eccedenza all'orario obbligatorio di servizio per un massimo di sei ore settimanali". Infine: "Le disponibilità residue dopo il completo impiego del personale a tempo indeterminato verranno coperte con la normale procedura di conferimento degli incarichi a tempo determinato ricorrendo, in primo luogo, alla stipula di contratti conferiti in base alla graduatoria permanente provinciale".

Insomma, prima si completano le cattedre che hanno subito riduzioni di orario e poi, con ciò che rimane, si assegnano ore oltre le 18 e fino alle 24 settimanali ai docenti di ruolo. Infine, se rimane qualcosa, scattano gli incarichi di supplenza. Il contratto sulle utilizzazioni dice, invece, che gli incarichi di supplenza annuale e temporanea fino al termine delle attività didattiche devono essere conferiti prima di assegnare le ore eccedenti ai docenti di ruolo (art.6).

E ad aumentare la confusione interviene anche la bozza di circolare sugli organici che, a proposito dell'utilizzo dei docenti di lingua, fa espresso riferimento all'articolo 6 del contratto.

E' ragionevole ritenere che la circolare sugli organici dovrebbe prevalere sulla nota del 25 giugno.

La circolare, infatti, potrebbe addirittura configurarsi alla stregua di un atto normativo di natura regolamentare. A differenza, invece, della nota che si colloca ad un gradino più basso nella gerarchia delle fonti. In altre parole, la nota è una sorta di parere: la circolare, invece, è un atto normativo vero e proprio. Resta il fatto, però, che fino ad ora, la circolare sugli organici non è ancora stata emanata. E nel frattempo l'incertezza resta. In ogni caso, la norma pattizia deroga la norma di legge. E ciò dovrebbe confortare una eventuale ipotesi di decadenza della nota ministeriale in sede di attuazione. Ma si tratta pur sempre di un'ipotesi.

Per visionare alcuni stralci dei testi normativi a confronto, consulta i documenti e la Tabella allegati.

UTILIZZAZIONI, COMPLEMENTI SULLE ORE RESIDUE

di Adalberto Reggiani, da La Tecnica della Scuola del 28/6/2004

I docenti delle medie che perderanno ore per la riforma Moratti completeranno sugli spezzoni disponibili nell'organico d'istituto. Lo prevede l'articolo 6 del Contratto sulla mobilità annuale, sottoscritto il 25 giugno scorso dai rappresentanti dell'Amministrazione e da Cgil, Cisl, Uil e Snals.

Gli insegnanti che perderanno ore a causa dell'entrata a regime della riforma Moratti, non rimarranno a disposizione, se non dopo che saranno effettuate una serie di operazioni.

In primo luogo, se in organico d'istituto risulteranno delle ore residue, esse saranno assegnate d'ufficio al docente interessato fino alla concorrenza delle 18 ore frontali.

Dopo di che, le eventuali altre disponibilità andranno nel quadro generale delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie. E se rimarranno ancora libere, dopo le operazioni di mobilità annuale, saranno inserite nelle disponibilità per le supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche. Sempre, però, che sia possibile assemblarle per costituire cattedre o spezzoni di più di 6 ore.

Dopo quest'ultima operazione, le eventuali ulteriori disponibilità saranno assegnate ai docenti di ruolo che chiederanno il completamento anche su altre classi di concorso. A patto che siano in grado di vantare il possesso dei titoli necessari per insegnare le relative materie.

Infine, se le ore rimarranno ancora libere, saranno assegnate ai docenti di ruolo disponibili ad accettare ore aggiuntive, fino a un massimo di 24 ore settimanali. E, come ultima possibilità, ai docenti precari inseriti nelle graduatorie d'istituto con incarichi di supplenza.

TABELLA NORME A CONFRONTO

Ecco alcuni stralci dei testi normativi a confronto:

<p>La nota Prot.1383/DIP/UO4 del 25 giugno dice:</p>	<p>L'articolo 6 del contratto sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie dice:</p>
<div data-bbox="156 920 807 1149" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Successivamente, le ore ancora disponibili potranno essere assegnate come ore aggiuntive di insegnamento in eccedenza all'orario obbligatorio di servizio per un massimo di sei ore settimanali</p> </div> <p>da prestare in classi parallele, così come previsto dalle vigenti disposizioni. In tal caso le ore eccedenti andranno prioritariamente attribuite al titolare dello stesso insegnamento linguistico, successivamente al titolare di altro insegnamento in possesso della specifica abilitazione ed, infine, al titolare di altro insegnamento in possesso di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento da attribuire.</p> <p>Qualora non ricorrano le condizioni prima descritte, per l'eventuale quota oraria non coperta i docenti in questione troveranno utilizzazione nelle attività facoltative opzionali, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del più volte citato decreto legislativo n.59/04.</p> <p>Le disponibilità residue dopo il completo impiego del personale a tempo indeterminato verranno coperte con la normale procedura di conferimento degli incarichi a tempo determinato ricorrendo, in primo luogo, alla stipula di contratti conferiti in base alla graduatoria permanente provinciale e, successivamente, utilizzando le graduatorie di istituto di I, II e III fascia.</p> <p>Nel caso di esaurimento di queste ultime si richiamano le disposizioni di cui all'art. 5 del D.M. del 25 maggio 2000 n. 201.</p>	<p>1. Il personale docente titolare nella scuola secondaria di I grado che, in attuazione della normativa vigente, consegua una riduzione dell'orario obbligatorio d'insegnamento nelle classi prime, completerà il proprio servizio con ore appartenenti alla propria classe di concorso comunque disponibili nella scuola .</p> <p>2. Le eventuali disponibilità orarie residue, dopo la predetta operazione, saranno tempestivamente comunicate dalle istituzioni scolastiche al competente CSA e andranno a confluire nel quadro delle disponibilità previste dal precedente articolo 3, commi 1 e 4, utilizzabili per tutte le operazioni di cui al presente contratto.</p> <p>3. Successivamente al conferimento delle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, il personale docente di cui al precedente 1° comma, che non abbia potuto completare l'orario d'obbligo nel senso ivi indicato, potrà completare, a domanda, il suddetto orario obbligatorio di servizio con ore di altra classe di concorso per la quale sia in possesso della specifica abilitazione o di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento da attribuire. Ove non ricorra la predetta ipotesi, si procederà all'utilizzo dello stesso personale, sino al completamento dell'orario obbligatorio di servizio, per iniziative di arricchimento dell'offerta formativa, salvo l'obbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie.</p>

	<p>4. Le ore ulteriormente disponibili, dopo la precedente fase, potranno essere assegnate come ore aggiuntive d'insegnamento in eccedenza all'orario d'obbligo e fino ad un massimo di 24 ore settimanali di servizio.</p>	
<p>In tal caso le ore disponibili andranno prioritariamente attribuite al personale in servizio nella stessa classe di concorso, successivamente, al personale di altro insegnamento in possesso della specifica abilitazione e, infine, dopo aver constatato l'assenza di personale fornito della prescritta abilitazione inserito nella I. o II fascia delle graduatorie di istituto, al personale in possesso di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento da attribuire.</p>		

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione

NOTA DEL 25 GIUGNO 2004 PROT. N. 1383/DIP/U04

INSEGNAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Com'è noto alle SS.LL., la legge n. 53 in data 28 marzo 2003 e il decreto legislativo n. 59 in data 19 febbraio 2004 prevedono che nella scuola secondaria di I grado sia impartito, dall'anno scolastico 2004/2005 a livello ordinamentale, l'insegnamento di due lingue comunitarie. In particolare :

- L'art. 2, comma 1, lettera f) della legge n.53/2003 stabilisce, tra l'altro, che la scuola secondaria di I grado "introduce lo studio di una seconda lingua dell'unione europea";
- L'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n.59/2004 dispone che, "fino all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta, in via transitoria, l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato nell'allegato C, facendo riferimento al profilo educativo culturale e professionale individuato nell'allegato D". Il citato allegato C contenente le " Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati nella scuola secondaria di I grado," nell'apposita tabella relativa all'orario annuale obbligatorio delle lezioni, fa menzione oltre che dell'insegnamento della lingua inglese, anche di quello di una seconda lingua comunitaria.

Nel prossimo anno scolastico, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del surrichiamato decreto legislativo n.59/2004, l'insegnamento delle due lingue comunitarie riguarderà solo le classi prime e non anche le classi seconde e le terze, nelle quali continuerà, invece, ad applicarsi l'ordinamento previgente. In sostanza, nell'a.s. 2004/2005, con riguardo all'insegnamento delle lingue comunitarie, si avrà la contestuale vigenza del nuovo e del pregresso ordinamento.

Premesso quanto sopra, facendo seguito alla circolare n. 29 del 5 marzo 2004, con la quale venivano date indicazioni attuative del decreto legislativo n. 59/2004, ed alla circolare n. 37 del 24 marzo 2004, con la quale veniva trasmesso il testo del decreto interministeriale relativo alla determinazione degli organici del personale docente per l'a.s. 2004/2005 e a scioglimento delle riserve contenute nelle predette circolari, si impartiscono, con la presente, istruzioni relative alla definizione e all'articolazione delle consistenze orarie e dei posti riferiti ai due citati insegnamenti, nonché ai criteri di assegnazione dei docenti ai posti stessi.

Com'è noto, con riferimento alla prima lingua, l'organico di diritto è stato determinato ai sensi della richiamata circolare n. 37/2004, tenendo conto della lingua straniera già studiata in ciascun corso, e nel rispetto delle consistenze orarie settimanali fissate per l'a.s. 2003/2004 per ciascuna classe con riferimento al tempo normale, al tempo prolungato e alle iniziative di sperimentazione della seconda lingua straniera. Tanto in osservanza dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n.59/2004, che ha confermato l'assetto organico della scuola secondaria di I grado, così come definito con D.P.R. 14 maggio 1982, n.782 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quel che concerne l'insegnamento della seconda lingua, come anticipato nella citata circolare n.37/2004, la determinazione delle relative consistenze orarie va effettuata nell'ambito delle operazioni relative alla fase di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto.

Considerato che, in conformità di quanto previsto dalle Indicazioni nazionali, l'insegnamento della lingua inglese diviene obbligatorio in tutte le prime classi, la seconda lingua comunitaria potrà essere individuata tra le lingue di più ampia diffusione; e ciò tenuto conto delle prevalenti richieste delle famiglie, delle risorse professionali disponibili in ciascuna istituzione scolastica, nonché delle esigenze che dovessero emergere nelle diverse realtà territoriali.

Per quel che concerne la ripartizione, per l'a.s. 2004/2005, del monte ore obbligatorio tra i due citati insegnamenti, giova premettere che i quadri-orario di cui alle " Indicazioni nazionali" (allegato C al decreto legislativo 59/2003), fissano in un minimo di 114 e in un massimo di 126, il monte ore complessivo di lezioni da riservare all'insegnamento dell'inglese e di un'altra lingua comunitaria.

Ciò posto, nella considerazione che le stesse "Indicazioni nazionali" consentono possibili compensazioni orarie tra le discipline, nel rispetto del monte ore annuo obbligatorio complessivo (891 ore), e che le istituzioni scolastiche nella loro autonomia possono procedere ad una distribuzione temporale degli orari delle discipline e delle attività didattiche, sulla base dei bisogni formativi rilevati ed accertati, si ritiene ricorrano le condizioni e le motivazioni per poter articolare, per l'a.s. 2004/05 e limitatamente alle sole classi prime, l'orario settimanale dei due insegnamenti in complessive quattro ore, da suddividere in ragione di due ore di lezione per la prima lingua e di due ore di lezione per la seconda lingua.

Il predetto monte – ore può essere incrementato con una ulteriore ora da destinare all'insegnamento della lingua inglese nell'ambito della quota oraria prevista per le attività opzionali facoltative. Tale incremento, sempre desunto dalla predetta quota delle attività opzionali facoltative, può riguardare anche una lingua comunitaria diversa dall'inglese qualora la stessa sia impartita nell'anno in corso nelle prime classi interessate.

Tale ora aggiuntiva, da assumere nel piano dell'offerta formativa, costituirà parte integrante di un unico percorso didattico e concorrerà alla costituzione dell'orario di cattedra del citato insegnamento.

Le istituzioni scolastiche, nel definire il piano dell'offerta formativa relativamente agli insegnamenti in parola, avranno cura di salvaguardare l'unità organica del gruppo classe anche nella formulazione degli orari delle lezioni, tenendo conto dell'unitarietà del percorso formativo, nel quale confluiscono inscindibilmente, e come facenti parte di un unico disegno formativo, gli insegnamenti obbligatori e quelli facoltativi.

Quanto ai corsi già interessati dalla sperimentazione del bilinguismo, si chiarisce che, fatte salve situazioni di carattere eccezionale, gli stessi proseguiranno con lo studio delle due lingue già attivate.

Si reputa opportuno precisare, in relazione alla circostanza che le istituzioni scolastiche potranno disporre degli organici determinati in base ai criteri di cui alla previgente normativa, (comprensivi anche delle ore connesse alla sperimentazione della seconda lingua e alle risorse disponibili nell'ambito delle classi a tempo prolungato) che dall'applicazione della riforma non deriveranno situazioni di soprannumerarietà da disciplinare attraverso gli istituti contrattuali previsti per l'utilizzazione del personale docente.

Fermo restando quanto sopra, e nel rispetto delle succitate garanzie, secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 4 del decreto legislativo n.59/2004, "le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della propria autonomia didattica ed organizzativa, provvedono ad adeguare la configurazione oraria delle cattedre e dei posti di insegnamento ai nuovi piani di studio allegati al presente decreto".

A tale ultimo riguardo si evidenzia che per effetto della composizione delle cattedre delineata dal DPR 14 maggio 1982, n. 782 per le classi a tempo normale (una cattedra ogni due corsi) e dal D.M. 22 luglio 1983 per le classi a tempo prolungato (una cattedra ogni tre classi) vengono a determinarsi disponibilità di ore derivanti sia dalle cattedre costituite col "tempo normale" sia da quelle costituite col "tempo prolungato".

Nell'ottica sopra accennata si indicano alcune modalità operative a cui i dirigenti scolastici dovranno attenersi ai fini della copertura delle disponibilità orarie esistenti nelle rispettive istituzioni scolastiche.

In relazione alle risorse professionali disponibili, i dirigenti scolastici, come prima fase di impiego, assegneranno i docenti di lingua straniera per l'intero orario cattedra nell'insegnamento di cui sono titolari attraverso l'attribuzione di ore comunque disponibili. In fase successiva, i docenti in questione potranno essere assegnati ad entrambi gli insegnamenti secondo i criteri e le modalità previsti dall'art. 6 dal contratto integrativo nazionale relativo alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie sottoscritto il 25 giugno 2004.

Ultimate le operazioni in precedenza descritte, le eventuali disponibilità orarie residue andranno a confluire nel quadro complessivo delle disponibilità previste dal C.C.N.I. sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie e saranno impiegate per la sistemazione di tutto il personale interessato alle operazioni previste dal contratto succitato.

Successivamente, le ore ancora disponibili potranno essere assegnate come ore aggiuntive di insegnamento in eccedenza all'orario obbligatorio di servizio per un massimo di sei ore settimanali da prestare in classi parallele, così come previsto dalle vigenti disposizioni. In tal caso le ore eccedenti andranno prioritariamente attribuite al titolare dello stesso insegnamento linguistico, successivamente al titolare di altro insegnamento in possesso della specifica abilitazione ed, infine, al titolare di altro insegnamento in possesso di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento da attribuire.

Qualora non ricorrano le condizioni prima descritte, per l'eventuale quota oraria non coperta i docenti in questione troveranno utilizzazione nelle attività facoltative opzionali, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del più volte citato decreto legislativo n.59/2004.

Le disponibilità residue dopo il completo impiego del personale a tempo indeterminato verranno coperte con la normale procedura di conferimento degli incarichi a tempo determinato ricorrendo, in primo luogo, alla stipula di contratti conferiti in base alla graduatoria permanente provinciale e, successivamente, utilizzando le graduatorie di istituto di I, II e III fascia.

Nel caso di esaurimento di queste ultime si richiamano le disposizioni di cui all'art. 5 del D.M. del 25 maggio 2000 n. 201.

I Direttori Generali Regionali avranno cura di sensibilizzare sugli argomenti trattati nella presente nota i Dirigenti Scolastici, organizzando apposite conferenze di servizio a livello territoriale nell'ambito delle quali si suggerisce di trattare anche gli aspetti e i profili salienti relativi all'avvio della riforma, con particolare riguardo alle problematiche inerenti all'introduzione generalizzata dell'insegnamento delle due lingue comunitarie. Nell'ambito tali conferenze gli apporti della dirigenza tecnica potranno rivelarsi di significativo rilievo soprattutto per la parte concernente l'adozione di soluzioni operative legate agli aspetti didattici e metodologici. E' appena il caso di ricordare che nel corso di dette conferenze potrà rivelarsi di fondamentale importanza la

presenza e il contributo di dirigenti e di funzionari amministrativi particolarmente esperti nella gestione del personale della scuola e dei relativi organici .

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che le ore e i posti di insegnamento di cui trattasi costituiscono un contingente aggiuntivo, da tenere distinto da quello definito con il decreto interministeriale sugli organici per l'anno scolastico 2004/2005. Nella fase dell'adeguamento del-

l'organico di diritto alle situazioni di fatto verrà rilevata, dalle Direzioni Generali Regionali per il tramite dei Csa, le quantità dei posti e delle ore effettivamente istituiti per il tramite del Sistema Informativo, con modalità che verranno in seguito comunicate.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Pasquale Capo